

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA
"OMNIA NOS"**

Art. 1. – Denominazione - Simbolo - Sede - Durata.

1.1 È costituita l'Associazione culturale denominata "**Omnia Nos**", associazione culturale senza fine di lucro, di seguito indicata anche come Associazione.

1.2. Il simbolo dell'Associazione è costituito da 3 (tre) triangoli sovrapposti di colore verde, bianco e rosso.

Il logo, simbolo dell'Associazione, potrà essere utilizzato in occasione di riunioni, eventi e per ogni tipo di manifestazione e ciò al fine di promuovere lo spirito e le attività dell'Associazione. Detto simbolo potrà essere concesso in uso a soggetti fisici o giuridici che intendano condividere e promuovere l'attività dell'Associazione in ogni territorio ove si ritenga utile operare, comprese le sedi periferiche. L'uso del simbolo dovrà essere espressamente autorizzato per iscritto da parte del Consiglio Direttivo, il quale avrà la facoltà di revocarlo secondo un principio di libera discrezionalità e quindi senza necessità di motivazione.

1.3. La sede legale dell'Associazione viene stabilita in Roma.

L'Associazione potrà istituire sedi periferiche, intese quali estensioni operative delle attività dell'Associazione su tutto il territorio nazionale.

1.4. In ogni sede territoriale dovrà essere designato, dal Consiglio Direttivo, tra gli associati, un responsabile, che ne assume la gestione operativa.

1.5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. – Oggetto e Finalità.

2.1. L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

2.2. L'Associazione non ha fine di lucro e si assume l'obbligo di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, alla legge, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative, nonché alle normative vigenti in materia di associazioni.

2.3. L'Associazione, attraverso un corretto e sereno dibattito civile e un confronto con tutte le componenti della società civile, ha la finalità di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, culturale e amministrativa del Paese in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà ed uguaglianza. Pertanto, è aperta a tutti coloro che intendano partecipare alla vita culturale intesa come servizio di interesse collettivo al paese e promuovere attività per la crescita sociale della collettività, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art.3 (attività di carattere commerciale).

2.4. L'Associazione culturale "**Omnia Nos**", per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere ogni attività nonché ogni azione ritenuta più opportuna, col fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti al proprio scopo, ed in particolare:

a) cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio regionale e nazionale ed estero in linea con i suoi principi e valori;

b) organizzare incontri, convegni, dibattiti, favorendo il dibattito dei partecipanti e il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto;

- c) stampare e distribuire opuscoli, libri, articoli e pubblicazioni in linea con i valori e principi dell'associazione;
- d) realizzare propri file audiovisivi, fotografie, gadget e ogni altro materiale o oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi, curandone la distribuzione;
- e) utilizzare strumenti internet, social network, forum e presidi multimediali affini;
- f) svolgere qualsiasi altra attività culturale, ricreativa, lecita e che sia inerente agli scopi del sodalizio;
- g) in generale, esplicitare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi di sviluppo sociale e della comunità in cui opera, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati, avvalendosi, per queste e per tutte le attività sopra descritte e che comunque attuerà, di risorse e competenze proprie e della consulenza di esperti e collaboratori esterni.

Nell'ambito dello scopo come delineato, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni volte al funzionamento sia delle strutture che della gestione, come stipulare contratti di locazione, contratti per apertura di conto corrente bancario o postali e tutti quelli funzionali alla sua attività previa delibera del consiglio direttivo.

Art. 3. – Carattere e tipologia dell'Associazione.

3.1. L'Associazione non persegue fini di lucro.

Essa ha carattere esclusivamente amatoriale, democratica ed è apartitica.

3.2. L'Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere, in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

Essa, infatti, costituita con la veste legale prevista dall'art.36 e ss. Del Codice Civile, non ha fini di lucro ma può, eventualmente, esercitare attività classificate come commerciali ai sensi delle disposizioni di legge relative alle Associazioni no-profit e degli enti non commerciali e, in particolare, nel rispetto delle norme di cui al D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

3.3. È vietata la ripartizione degli utili di gestione, e le eventuali eccedenze di bilancio dovranno essere destinate all'acquisto e alla gestione di beni e servizi, utili al raggiungimento dei fini della associazione, mediante re-iscrizione dell'avanzo nel bilancio dell'esercizio successivo.

3.4. Eventuali utili conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia costituire rimborso solo parziale delle spese sostenute per svolgere l'attività associativa, purché comprovate e autorizzate dal Consiglio Direttivo, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.

Art. 4. – Dotazione patrimoniale.

4.1. L'Associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi privati e pubblici sempre in modo volontario.

4.2. I soci fondatori e ordinari sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell'Associazione. I contributi degli associati (fondatori, ordinari, onorari, aderenti, sostenitori) sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari necessari al funzionamento dell'associazione, motivati e deliberati dal consiglio direttivo.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statuarie e dell'organizzazione. È vietato distribuire, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste o imposte dalla legge.

4.3. La dotazione patrimoniale dell'Associazione sarà altresì costituita da:

- a. i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b. gli impianti e le attrezzature acquistati dall'Associazione per lo svolgimento della propria attività;
- c. i contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici;
- d. donazioni e lasciti;
- e. ogni altro tipo di entrata compatibile con l'attività associativa.

4.4. L'Associazione può acquistare a titolo gratuito o oneroso (deliberato e approvato dal consiglio direttivo) qualunque bene o servizio, necessario al raggiungimento dei fini associativi, possedendo ed amministrando:

- a) le quote di iscrizione all'Associazione;
- b) i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici, privati e di chiunque intenda concederli;
- c) i contributi, liberi e spontanei, elargiti da tutti i Soci.

L'Associazione può acquisire, locare, possedere ed amministrare:

- a) i locali della sede sociale;
- b) i beni mobili ed immobili necessari per il raggiungimento dei fini associativi, inclusi quelli eventualmente ricevuti in donazione.

4.5. Non avendo l'Associazione personalità giuridica, eventuali beni da iscrivere in pubblici registri saranno intestati all'Associazione nella figura del Presidente *pro-tempore*.

4.6. L'anno finanziario dell'associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo e preventivo. Essi devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 5. – Soci.

5.1. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'iscrizione all'Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche, sia riconosciute sia non riconosciute, di qualunque nazionalità, che abbiano accettato senza riserve il presente statuto e il regolamento interno, se redatto.

5.2. I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: persone fisiche che sono intervenuti alla stipula dell'Atto Costitutivo e ne hanno sottoscritto l'atto e l'allegato statuto. I Soci Fondatori sono componenti di diritto dell'Assemblea degli Associati, non godono di alcun privilegio e devono versare le quote annuali di iscrizione nonché i contributi straordinari o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione qualora vengano richiesti.

- Soci Ordinari: persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni, che abbiano richiesto l'ammissione all'Associazione. Essi sono tenuti, per tutta la permanenza del vincolo associativo, al pagamento di una quota di iscrizione annua nonché di contributi straordinari o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione, qualora vengano richiesti. Essi aderiscono agli indirizzi culturali, e alle linee programmatiche e progettuali dell'Associazione, impegnandosi a rispettarne contenuti e finalità.

L'iscrizione dei soci ordinari è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) presentazione da parte di un associato;
- b) delibera da parte dal Consiglio Direttivo;
- c) accettazione senza riserve del presente statuto e del regolamento interno;
- d) pagamento della quota associativa entro il termine di 30 giorni dall'iscrizione.

- Soci Onorari: persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni, particolarmente meritevoli, ai quali il Presidente può conferire questa qualifica, previa delibera del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari rimangono iscritti fino ad eventuali dimissioni e non sono obbligati a versare quote annuali di iscrizione né quote straordinarie o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione. Possono partecipare alle Assemblee, se è ritenuto utile e/o opportuno, ma non hanno diritto di voto. I soci onorari, all'accettazione della qualifica possono elargire un contributo.

- Soci Sostenitori: persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni che abbiano richiesto di aderire alle linee culturali e progettuali dell'Associazione, impegnandosi a rispettarne contenuti e finalità. Essi acquisiscono tale qualifica a fronte del versamento di una somma il cui importo minimo verrà determinato dal Consiglio e indicato nel regolamento interno che verrà, eventualmente, redatto. Essi non sono obbligati a versare la quota annuale di iscrizione né quote straordinarie o quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione. Possono partecipare alle Assemblee e non hanno diritto di voto.

5.3. Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea. Tutti gli associati, infatti, sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, e/o diffida, sospensione senza diritto al voto e infine espulsione dalla Associazione.

5.4. I soci Fondatori e Ordinari devono partecipare alle Assemblee e hanno diritto di voto in Assemblea e sono gli unici soci deputati all'approvazione del rendiconto consuntivo e del progetto di conto previsionale, ad apportare modificazioni al presente statuto o ai regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

5.5. I soci Fondatori e Ordinari sono obbligati al versamento della quota fissa, annualmente quantificata dal Consiglio Direttivo e devono provvedere al relativo versamento entro il 31 dicembre di ogni anno; in mancanza, trascorsi tre mesi da tale data l'associato si intenderà dimissionario e, per poter essere riammesso, dovrà ripresentare apposita domanda.

5.6. Gli Associati possono coordinare particolari settori dell'Associazione su incarico del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, tenendo presente le specifiche competenze degli associati; la nomina può essere revocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, qualora l'Associato nominato non adempia a quanto richiesto o non sia in grado di svolgere l'incarico affidatogli.

5.7. La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dall'Assemblea degli Associati, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento o per morosità.

Qualunque sia la categoria associativa di appartenenza, è consentito lo scioglimento unilaterale del vincolo associativo a mezzo comunicazione da far pervenire all'organo amministrativo con ogni strumento idoneo purché sia dimostrabile la ricezione della comunicazione.

Art. 6. – Organi dell'Associazione.

6.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente o i Vice presidenti, ove nominati;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Revisori, ove nominato;
- h) il Collegio dei Probiviri, ove nominato;
- g) Responsabili delle sedi periferiche, ove presenti.

Art. 7. – Assemblea degli Associati.

7.1. L'Assemblea è sovrana. Essa viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno per informare gli Associati dell'andamento dell'attività sociale, mentre ogni 2 (due) anni viene convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo.

7.2. L'Assemblea è formata sempre dai Soci Fondatori e anche dai Soci Ordinari regolarmente iscritti all'Associazione, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

7.3. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e la delibera segue egualmente il principio maggioritario. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza degli Associati e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto è sempre palese e può essere espresso per iscritto ovvero anche per alzata di mano o, previa delibera del consiglio direttivo, anche da remoto. Prima del voto

possono essere invitate a partecipare alle Assemblee personalità e rappresentanti esterni, invitati dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo, al fine di ottenere un parere esplicativo qualora se ne ritenesse necessario. In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, è ammessa la delega scritta ad altro Associato avente diritto al voto. Ad ogni Associato possono essere rilasciate un numero massimo di due deleghe. La convocazione va fatta almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede o tramite e-mail, o lettera, o messaggio tipo SMS o WhatsApp e, se presente, con contestuale pubblicazione sul sito web dell'Associazione o sul sito personale del presidente qualora ne disponga. Le delibere assembleari rimangono disponibili presso la sede dell'associazione. Su richiesta del consiglio direttivo può essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ovvero mediante pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Associazione.

7.4. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

1. elegge il Presidente, il Vicepresidente o i vice-presidenti, il Consiglio Direttivo, gli eventuali membri del Collegio dei Revisori, la cui nomina è facoltativa;
2. nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i membri del Comitato di Garanzia;
3. approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione dei revisori dei conti, se nominati;
4. approva il regolamento interno che, se redatto, dovrà essere conforme alle regole contenute nel presente Statuto;
5. delinea le attività associative in via preventiva;
6. delibera il cambio di sede legale, se istituita provvisoriamente.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, l'eventuale scioglimento dell'Associazione o per discutere altri gravi od importanti argomenti.

7.5. Gli Associati ordinari possono partecipare all'Assemblea solo se in regola con il pagamento delle quote associative. In caso di mancato pagamento il loro voto è ritenuto nullo e non deve essere conteggiato ai fini del voto.

Art. 8. – Il Presidente.

8.1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica per 3 (tre) anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea ed è rieleggibile. La nomina avviene a maggioranza semplice.

8.2. Il Presidente dell'Associazione è altresì il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Presidente dell'Assemblea degli Associati. A Lui spetta la convocazione del Consiglio e dell'Assemblea ed in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente o da un associato da scegliersi nella categoria dei soci fondatori o ordinari nominato e delegato dallo stesso Consiglio Direttivo.

8.3. Il Presidente dirige l'Associazione ed è responsabile della gestione economico-finanziaria della stessa. Egli sottoscriverà, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo e il

progetto di conto previsionale, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli Associati.

8.4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ha il potere di firma, potendo sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti dell'Associazione. Il Presidente ha la possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti utili all'attività dell'associazione. Il Presidente può adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo il quale si riserva sempre di ratificare il relativo operato.

8.5. Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:

1. aprire e chiudere conti correnti presso istituti bancari e postali, previa approvazione del Consiglio Direttivo, firmarne i relativi assegni e disporre bonifici, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi;
2. sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati;
3. rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti;
4. stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.

Art. 9. – Il Vicepresidente.

9.1. Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra gli Associati stessi e resta in carica per 3 (tre) anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea ed è rieleggibile. La nomina avviene a maggioranza del Consiglio Direttivo.

9.2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art. 10. – Il Consiglio Direttivo.

10.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il primo Consiglio Direttivo è composto da soci fondatori ed potranno mantenere l'incarico consecutivamente per un massimo di 3 (tre) mandati.

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori, i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.

10.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è validamente costituito quando sono presenti almeno un terzo (1/3) dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.3. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

10.4. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno 2 (due) volte l'anno ed è convocato anche in via informale dal Presidente o con e-mail, telefono, lettera, in via telematica o con altro mezzo ritenuto più idoneo dal Presidente per raggiungere i suoi componenti.

10.5. Il membro del Consiglio Direttivo assente ingiustificato o senza valide ragioni a due riunioni consecutive, oppure dimissionario, od anche espulso, viene dichiarato decaduto e sostituito mediante

deliberazione della prima Assemblea ordinaria degli Associati.

Nel periodo intermedio il Consiglio Direttivo continua regolarmente ad operare, purché il numero totale dei membri in carica non sia inferiore ai due terzi (2/3) dei suoi componenti; nel qual caso è data facoltà al Consiglio Direttivo di cooptare entro l'anno solare i membri mancanti.

10.6. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti principali ma non esclusivi sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare l'indirizzo organizzativo all'associazione;
- determinare la quota di iscrizione all'Associazione e la quota associativa annua;
- redigere e modificare il Regolamento interno;
- fissare le date delle manifestazioni organizzate dall'Associazione e curarne lo svolgimento;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- deliberare in merito all'avviamento delle procedure amministrative atte ad assicurare lo svolgimento delle attività dell'Associazione ed all'acquisizione dei beni e servizi necessari al raggiungimento degli scopi statutari;
- approvare il rendiconto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- approvare il progetto di conto previsionale che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote associative;
- deliberare sulle domande di adesione all'Associazione;
- nominare tra i suoi membri il Segretario Generale e il Tesoriere;
- delibera l'apertura di sedi periferiche e designarne i Responsabili;
- attuare le sanzioni previste dall'art. 5 al punto 3, nei riguardi degli associati inadempienti ai loro obblighi;
- istituire Comitanti, Gruppi di lavoro, tavoli tematici per la migliore funzionalità dell'Associazione e per il conseguimento delle finalità associative.

Nelle delibere di impegno di spesa il Consiglio Direttivo deve sempre tenere conto delle disponibilità di bilancio. Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 11. – Il Segretario generale.

11.1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. La Carica di Segretario e quella di Tesoriere possono anche essere cumulabili.

11.2. Il Segretario Generale è preposto alla stesura di tutti i documenti relativi la vita dell'Associazione, dalle lettere di convocazione alle circolari interne e può, se necessario, usufruire della collaborazione di altri Associati. Il Segretario redige i verbali dell'assemblea degli Associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo e si occupa della custodia dei libri associativi istituiti; cura la convocazione delle assemblee degli Associati e le convocazioni del Consiglio Direttivo con i relativi ordini del giorno, mediante una delle forme previste nel presente Statuto.

11.3. Il Segretario svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del Libro dei Soci.

Art. 12. - Il Tesoriere.

12.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Consiglio Direttivo.

12.2. Il Tesoriere è preposto all'esecuzione materiale delle attività amministrativo-finanziarie inerenti alla vita dell'Associazione e può firmare atti interni, relativi alla gestione amministrativo-finanziaria dell'Associazione, e su formale autorizzazione del Presidente può eventualmente firmare anche atti aventi rilevanza esterna. Esso può avere anche altri incarichi nell'Associazione sulla base di sue competenze o per specifiche esigenze e, in particolare, dovrà provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese annotando tutto nell'apposito Libro di cassa. Redige l'inventario, il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale alla fine di ogni esercizio, tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, il tutto secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo. Su delega scritta del Presidente, può aprire e gestire autonomamente conti correnti bancari o postali e procedure agli incassi.

Art. 13. - Collegio dei Revisori, ove nominato.

13.1. Il Collegio dei Revisori, ove nominato, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. È composto da un numero massimo di 3 (tre) membri effettivi, tra i quali viene nominato un Presidente; è eletto dall'Assemblea, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo anche tra i non associati, verifica la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto consuntivo e al progetto di conto previsionale.

13.2. Il Presidente dei Revisori o altro membro da lui delegato partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio Direttivo, ove richiesto.

Art. 14. – Collegio dei Probiviri, ove nominato.

14.1. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile. È composto da un numero massimo di 3 (tre) membri tra i quali viene nominato un Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo. I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dimostrate.

14.2. Il Collegio dei Probiviri sovrintende e sorveglia l'andamento dell'Associazione in tutte le sue attività e manifestazioni, verificando la congruenza dell'operato rispetto allo scopo associativo. Sorveglia, altresì, sul rispetto delle norme di legge e di Statuto e funge da organo di alta consulenza del Consiglio Direttivo. Al Collegio dei Probiviri è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che possano insorgere tra gli associati o tra un associato e l'associazione stessa ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi inappellabili. Il Collegio dei Probiviri può sottoporre all'Assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.

14.3. Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta venga convocato dal suo Presidente e comunque non meno di una volta l'anno, oppure quando ne facciano richiesta motivata, al medesimo Presidente, gli altri membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri, qualora se ne ravvisi la

necessità, può essere presente alla riunione del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

Art. 15. – Regolamento e altre norme applicabili.

15.1. Il Consiglio Direttivo potrà elaborare un Regolamento interno, ove ritenuto necessario, per regolare il funzionamento dell'Associazione nonché tutti gli altri aspetti organizzativi non contemplati nel presente statuto.

15.2. L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati opportunità e facilitazioni in campo culturale e istituzionale.

15.3. Tutte le cariche elettive e tutti gli incarichi nell'Associazione sono gratuiti. Compensi o rimborsi potranno essere corrisposti agli Associati con preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo e del Presidente.

15.4. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.

Art. 16. - Libri Sociali.

16.1. L'Associazione potrà istituire i libri sociali che consentano di rendere conto dell'attività svolta dall'Associazione e di documentare le adunanze e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione medesima, così come previsti dallo Statuto che, a titolo esemplificativo sono:

1. Libro Soci: da utilizzare per annotare secondo un criterio cronologico, tutti i soci, con le relative generalità, le quote associative pagate, eventuali esclusioni e/o recessi;
2. Libro Adunanze e deliberazioni delle Assemblee;
3. Libro Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. Libro Adunanze e deliberazioni di altri organi interni, se nominati.

L'Associazione non ha l'obbligo della tenuta dei Libri Contabili e di rendicontazione ai fini di legge; tuttavia, potrà istituire un Registro di Prima Nota o un Libro Giornale a partita semplice con le voci delle entrate e delle uscite dell'associazione, senza alcun obbligo di vidimazione ma soggetto al controllo del Consiglio Direttivo.

Art. 17. – Scioglimento.

17.1. In caso di scioglimento, deliberato dall'Assemblea straordinaria, per qualunque causa, il patrimonio residuo o le sopravvenienze attive dell'Associazione non potranno essere devolute ad alcuno degli Associati ma dovranno essere devolute ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

17.2. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato a maggioranza assoluta dei Soci Fondatori e Ordinari.

17.3. Qualora esistano pendenze amministrative, contabili o situazioni debitorie, il Presidente ha facoltà di veto sullo scioglimento, in quanto responsabile della gestione sociale; il veto rimarrà valido fino all'eliminazione delle pendenze amministrative.

Art. 18. - Risoluzione delle controversie.

18.1. Qualsiasi controversia possa insorgere tra gli associati o tra un associato e l'Associazione stessa verrà devoluta alla decisione del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall' Art.14 del presente Statuto.

18.2. Per tutte le altre controversie ritenute non risolvibili bonariamente valgono le disposizioni di legge corrente.

18.3. Qualunque controversia tra Associati, o tra gli Associati e l'Associazione, con riguardo all'esecuzione e interpretazione del presente Statuto e comunque alle attività dell'Associazione, è soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art. 19 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.